

Al Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 Roma

**Raccomandata A/R**

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ROMA**

Ricorre in via straordinaria al Capo dello Stato la docente Di Fiore Maria, nata a San Sebastiano al Vesuvio (NA) il 01/02/1964 e residente in Somma Vesuviana alla via Casaraia I<sup>a</sup> Traversa n. 20, C.F. DFR MRA 64B41I151Y, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4 presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

**Contro**

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- a) del decreto, prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del

Avv. Pasquale Marotta,  
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentanza e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.  
Eleggo domicilio con Voi

in Roma via  
Villa Pepoli, 4  
delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

*Stefano Di Fiore*  
Tel. è  
Pasquale Marotta

15.07.2011, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 3.50 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito;

b) dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 480 con punti 69.40;

c) del successivo decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone la rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, nei limiti di cui al punto a);

d) dell'allegata graduatoria generale di merito rettificata, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 481 con punti 69.40;

e) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.

#### FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, scegliendo la Regione Campania.

I posti messi a concorso per la Regione Campania sono in numero pari a 224, come da allegato al bando di concorso.

L'art. 9 del bando, rubricato "Procedura concorsuale", stabilisce che alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso di articola in: 1. Due prove scritte e una prova orale; 2. Valutazione dei titoli; 3. Periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle

graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.

Con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Regione Campania, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

In data 12/10/2011, si svolgeva la prova preselettiva prevista dal bando di concorso, alla quale è stata ammessa l'odierna ricorrente.

In data 20/10/2011, veniva pubblicato dal MIUR l'elenco relativo alla **Regione Campania**, recante i nominativi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, erano stati ammessi alle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

Ebbene, la ricorrente risultava inserita nel predetto elenco e, pertanto, veniva ammessa a sostenere le prove scritte del concorso.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, la ricorrente presentava la dichiarazione dei titoli culturali, di servizio e professionali, in modalità web.

In particolare, relativamente ai titoli culturali ella dichiarava i seguenti titoli:

**Titolo di ammissione - diploma di laurea in Filosofia con voto 110/110;**

**n. 1 Altra laurea: Magistero in Scienze religiose di durata quadriennale, conseguito presso l'Istituto Superiore di scienze religiose "Giovanni Duns Scoto" di Nola, con voto 103/110, nell'anno accademico 1990/1991;**

**n. 1 Diploma di Specializzazione post Laurea, di durata biennale, in "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione", conseguito presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario il 12/3/2010, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti;**

**n. 1 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche**

comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.) organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome in qualità di discente.

Ella, peraltro, specificava che si trattava del seguente titolo:

1) ECDL (ECDL certificate) AICA 15/04/2011.

In data 14 e 15 dicembre 2011, si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda prova scritta del concorso.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi, costituita con DDG AOODRCA/R.U n. 13599 del 6 ottobre 2011, veniva integrata con altri componenti, formando, così, una Commissione base e tre sottocommissioni.

In data 20/01/2012, con verbale n. 12, la Commissione Giudicatrice, costituita Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, ed integrata con la nomina di altri componenti, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, elaborava i criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale, con relativa griglia di valutazione.

In seguito, la commissione procedeva alla correzione degli elaborati.

Successivamente, in data 30 ottobre 2012, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, ove la ricorrente risultava utilmente inserita.

A seguito di ciò, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del bando di concorso, la ricorrente, in data 9/11/2012, ha presentato le dichiarazioni

sostitutive di certificazioni relative ai titoli già dichiarati in occasione delle dichiarazioni dei titoli.

In data 07 gennaio 2013, sono iniziati gli orali dei candidati ammessi con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012.

In data 1/02/2013, la ricorrente ha sostenuto, con esito positivo, la prova orale.

Di recente, con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, ha disposto l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

La ricorrente, nel prendere visione della graduatoria generale di merito ha riscontrato la mancata attribuzione di ulteriori **punti 3,50** per titoli culturali.

Nel dettaglio le sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

punti 42 per la prova scritta;

punti 23,00 per la prova orale;

**punti 3,10 per titoli culturali;**

punti 1,30 per titoli di servizio e professionali;

punteggio totale 69,40.

Ebbene, in merito alla valutazione dei titoli culturali, occorre rilevare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 3,50, **per complessivi punti 6,60.**

A seguito della pubblicazione della citata graduatoria generale di merito, la ricorrente, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, ha presentato formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania. Tuttavia, il suddetto reclamo non ha sortito alcun effetto, atteso che, ad oggi, la graduatoria citata non è stata affatto rettificata.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocata al posto n. 481.

Con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, ella si collocherebbe al posto n. 281, con punti 72,90.

Pertanto, si consideri che la graduatoria impugnata non indica nel dettaglio il punteggio attribuito ai vari titoli culturali dichiarati dalla ricorrente.

Pertanto, nei seguenti motivi di ricorso, si analizzeranno tutti i titoli culturali dichiarati.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato i seguenti titoli:

- Titolo di ammissione - diploma di laurea in Filosofia con voto 110/110;
- Altra laurea: Magistero in Scienze religiose di durata quadriennale, conseguito presso l'Istituto Superiore di scienze religiose "Giovanni Duns Scoto" di Nola, con voto 103/110, nell'anno accademico 1990/1991;
- n. 1 Diploma di Specializzazione post Laurea, di durata biennale, in "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione", conseguito presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario il 12/3/2010, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti;
- n. 1 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo:

1) ECDL (ECDL certificate) AICA 16/6/2011.

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:

#### **"TITOLI CULTURALI**

*(fino ad un massimo di punti 15)*

**1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -**

*(fino ad un massimo di punti 3,00)*

*votazione fino a 104/110 punti 1,00*

*votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50*

*votazione 110/110 punti 2,00*

**votazione 110/110 con lode punti 3,00**

**2. Altri titoli culturali (1)**

**a) Per ogni altra laurea punti 3,50;**

...

**d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate punti 3,50;**

...

**f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale. Si valuta un solo titolo. punti 1,00;**

...

**g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente (fino ad un massimo di punti 0,50) punti 0,10;**

**Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.**

**Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T".**

Ora passando in rassegna i titoli dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

- **Punti 2,00** per il Titolo di ammissione - diploma di laurea in Filosofia con voto 110/110;
- **Punti 1,00** per altra laurea in Magistero in Scienze religiose di durata quadriennale, conseguito presso l'Istituto Superiore di scienze religiose

"Giovanni Duns Scoto" di Nola, con voto 103/110, nell'anno accademico 1990/1991;

- Punti 3,50 per il Diploma di Specializzazione post Laurea, di durata biennale, in "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione", conseguito presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario il 12/3/2010, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti;
- Punti 0,10 per l'ECDL, della durata di non meno di 20 ore.

In particolare, occorre rilevare quanto segue.

a) Sulla valutazione del titolo di ammissione, non emergono dubbi sulla corretta attribuzione del punteggio, essendo espressamente contemplato il punteggio attribuibile al voto di laurea.

b) Relativamente all'altra laurea, occorre rilevare che il titolo posseduto dalla ricorrente corrisponde esattamente a quello previsto dalla tabella di valutazione dei titoli.

Infatti, il titolo posseduto dalla ricorrente corrisponde al Diploma accademico del Magistero in Scienze Religiose, di durata quadriennale con vocazione 103/110, vidimato e reso equipollente dalla Congregazione per l'Educazione cattolica, prot. n. 240/00 dell'11/7/2000, attestante la validità e i benefici previsti dalla Circolare del Ministero della P.I., Direzione Generale per l'Istruzione Universitaria, del 2/10/1971 n. 3787, ai sensi dell'art. 332 del T.U. per l'Istruzione Superiore del 31 agosto 1933, n. 1592.

Segnatamente, occorre rilevare che, a seguito del Processo di Bologna del 1999, il titolo di Magistero in Scienze Religiose è stato ritenuto equipollente alla laurea specialistica.

Pertanto, il titolo posseduto dalla ricorrente equivale ad una laurea specialistica e, quindi, va valutato nella misura di punti 1, ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

b.2) In subordine, laddove si ritenesse che il titolo vantato dalla ricorrente non sia valutabile come altra laurea, lo stesso andrebbe valutato come "diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito



*presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale".*

Invero, il Diploma accademico del Magistero in Scienze Religiose corrisponde ad un diploma di grado universitario.

Tanto si opina, almeno per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, perché le materie insegnate durante il percorso didattico di quel corso di studi sono di grado universitario e non certo scolastico. In secondo luogo perché l'Istituto abilitato a rilasciare quel titolo è inserito nella Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale ed ha carattere universitario, e cioè possiede tutti i requisiti richiesti al corrispondente ente dell'ordinamento giuridico interno, pacificamente abilitato al rilascio di titolo di siffatto grado (a puro titolo esemplificativo si ponga mente alle Facoltà di Magistero gestite da enti pubblici e privati ed autorizzate dallo stato italiano).

Sul punto, peraltro, vedasi TAR Catania nelle sentenze 698/97 e 2332/2001.

Pertanto, non si ravvisa alcuna ragione ostativa per escludere la sua sussumibilità alla categoria del diploma di grado universitario.

Da ciò ne consegue che lo stesso può essere ascritto ad *"diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale", e, quindi, va valutato nella misura di punti 1,00 di cui alla tabella allegata al bando di concorso.*

Infatti, il titolo di Magistero in scienze religiose corrisponde ad un diploma di grado universitario conseguito presso un'università straniera.

c.1) Relativamente al Diploma di Specializzazione post Laurea, di durata biennale, in "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione", conseguito dalla ricorrente presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario il 12/3/2010, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti, occorre rilevare che esso è valutabile nella misura di punti 3,50.

Infatti, la tabella più volte richiamata, al punto 2, stabilisce che *"d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate punti 3,50;".*

Il titolo diploma di Specializzazione su emarginato è equiparato ad un Master di II livello.

Invero, ai master di primo livello si accede se si è in possesso della laurea di primo livello, mentre ai master di secondo livello si può accedere esclusivamente se si è in possesso di una laurea specialistica (magistrale) oppure di una laurea di vecchio ordinamento.

Ogni master si conclude con l'acquisizione di almeno 60 CFU e ha la durata di almeno un anno.

Al termine del corso si consegue il titolo di master universitario (di primo o di secondo livello).

Ebbene, nel caso di specie, il Diploma di Specializzazione post Laurea in "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione", conseguito dalla ricorrente presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario il 12/3/2010, era di durata biennale, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti.

In relazione ad un diploma di specializzazione che possieda le suddette caratteristiche, occorre optare tra un criterio formale - nominalistico e uno sostanziale.

Sulla scorta di un criterio formale - nominalistico, il corso in questione, non esitando in un master di II livello, non potrebbe essere ricondotto al punto 2 lett. d) della tabella di valutazione dei titoli.

Tuttavia, sulla scorta di un criterio sostanziale, il corso in questione presenta, tuttavia, tutte le caratteristiche di un master universitario di II livello, essendo stato attivato presso un Consorzio tra Università, avendo durata biennale, prevedendo un esame finale, e contemplando, al pari di un master di II livello, una durata di 1500 ore per un totale di 60 crediti.

Senza contare che la ricorrente lo ha conseguito dopo la laurea in Filosofia Vecchio Ordinamento.

Sul punto, giova richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato in merito ad una fattispecie analoga, ovvero che "...tra i due criteri, quello nominalistico e quello sostanziale, proprio in relazione ai corsi di perfezionamento presso il FOR.COM., ha già optato per il criterio sostanziale, con il citato precedente n. 3595/2008 (reso su un caso svoltosi nel

vigore del d.m. 3 novembre 1999 n. 509, in parte qua identico al d.m. n. 270/2004), e con gli altri già citati precedenti in sede cautelare, a cui in questa sede si aderisce.

In relazione ad un corso di perfezionamento presso il For.Com., della durata di 1500 ore per 60 crediti formativi, la citata decisione ha statuito che <<nella misura in cui un corso di perfezionamento presenti tali caratteristiche esso è, al di là del nomen iuris, sostanzialmente assimilabile ad un master, senza che possano rilevare contrarie argomentazioni calibrate sulla distinzione qualitativa delle relative attività, posto che a parametri ulteriori a quelli indicati la normativa non assegna rilievo>>.

... [omissis] ...

3.8. E' la stessa normativa di settore che prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il d.m. n. 509/1999 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo d.m. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento (facoltà già accordata dall'art. 6, l. 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari") successivi al conseguimento della laurea alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello" (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004). E dunque da tali norme si desume che i c.d. master vengono esplicitamente ricondotti alla più generale categoria dei corsi di perfezionamento universitari. Ciò che li definisce non è la semplice formale denominazione di "master" (anziché corso di perfezionamento), ma le caratteristiche sostanziali. Queste sono desumibili dall'art. 7, co. 4, di entrambi i d.m. citati ("per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito 60 crediti"), dall'art. 5, co. 1 (il quale precisa che ad ogni CFU debbono corrispondere 25 ore di lavoro per studente, di modo che, quanto ai master:  $25 \times 60 = 1500$  ore), e dall'art. 5 co. 5, in base al quale il riconoscimento dei crediti compete alla struttura didattica.

In applicazione di quanto precede, evidenziandosi che nell'ambito della propria autonomia il FOR.COM. ha strutturato i corsi in questione sulla base

di 1500 ore e di 60 crediti, se ne deve trarre la conseguenza che tali corsi sono equivalenti ai master e danno diritto al punteggio previsto per questi ultimi.

3.9. Sarebbe peraltro illogico e contrario al principio dell'affidamento mettere sullo stesso piano corsi di perfezionamento dissimili (quelli vantati da parte appellata e quelli con minor numero di ore e di CFU) attribuendo ad essi un medesimo punteggio (nella specie 1 punto), quando invece le caratteristiche sostanziale dei corsi postulano la loro valutazione alla stregua dei master" (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, Sentenza n. 2516-2009).

Ebbene, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale appare evidente che il Diploma di Specializzazione conseguito dalla ricorrente presso il For.Com., della durata di 1500 ore per 60 crediti formativi, al di là del nomen iuris, sostanzialmente è assimilabile ad un master di II livello, senza che possano rilevare contrarie argomentazioni calibrate sulla distinzione qualitativa delle relative attività, posto che a parametri ulteriori a quelli indicati la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso non assegna rilievo.

Inoltre, si ripete, il suddetto Diploma è stato conseguito dopo la laurea in Filosofia V.O.

Se ne deve trarre, quindi, la conseguenza che tali corsi sono equivalenti ai master di II Livello e danno diritto al punteggio previsto per questi ultimi.

Pertanto, il Diploma di specializzazione posseduto dalla ricorrente corrisponde ad un master di II livello e, quindi, risulta pienamente rispondente a quello contemplato dalla tabella richiamata.

c.2) Inoltre, in merito alla pertinenza del diploma di specializzazione vantato dalla ricorrente alle "materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate", occorre evidenziare che i temi dell'educazione, la pedagogia e lo sviluppo sono sicuramente pertinenti al profilo del dirigente scolastico e alle competenze allo stesso richieste.

Invero, il Dirigente Scolastico è il primo responsabile della scuola. Garantisce l'efficacia dell'azione educativa, coordinando le attività, collaborando alla definizione dei percorsi formativi, promuovendo e collaborando alla elaborazione di progetti, verificando il rispetto degli

adempimenti delle scelte operate, degli impegni pedagogico - didattici assunti, regolando comportamento e disciplina degli alunni.

La normativa affida al DS il compito di promuovere e sviluppare l'autonomia gestionale e didattica, promuovendo "il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie" (cfr. art. 25 del D. Lgs n.165/01 che riprende il 25 bis del D.Lgs n. 59/98 e il comma 2 dell'art. 1 del C.C.N.L. del 2001 (1° contratto della dirigenza).

In particolare, il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 prevede che "il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni".

Ebbene, dalla citata disposizione emergono, in modo chiaro, i profili, i ruoli e le funzioni della figura di Dirigente Scolastico. Egli è, pertanto, il responsabile unico della gestione pedagogica, didattica ed organizzativa della scuola che gli viene affidata.

La Legge 165/2001 definisce il Dirigente Scolastico unico responsabile legale e gestionale dell'istituzione scolastica: egli infatti risponde di tutto quanto riguarda la gestione complessiva della scuola, dagli aspetti pedagogico-didattici, che si concretizzano nelle scelte educative manifestate nella predisposizione del POF, agli aspetti amministrativi, agli aspetti inerenti la comunicazione, la relazionalità, i rapporti con gli enti locali e il territorio, all'utilizzazione e alla valorizzazione delle risorse umane, al coordinamento delle articolazioni gestionali della scuola. Egli è anche il garante degli impegni assunti dall'istituzione scolastica, della libertà di insegnamento e delle scelte operate dai genitori.

Pertanto, può agevolmente concludersi che il Dirigente:

- è leader educativo: in quanto in grado di promuovere una comunità di apprendimento.

Ma non solo!!

La circostanza che il profilo professionale del DS richiede competenze didattiche-psicologiche, è dimostrato anche dal Bando di Concorso.

Infatti, gli artt. 8, 10 e 11, del citato Bando, stabilivano che la prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale, dovevano vertere su alcune aree tematiche, tra cui "d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, alla valutazione dell'apprendimento e dell'istituzione scolastica, alla motivazione, alle difficoltà di apprendimento, all'uso dei nuovi linguaggi multimediali nell'insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche".

Ebbene, l'inclusione dell'area tematica psicopedagogica, dimostra senza ombra di dubbio che tale aspetto deve, necessariamente, caratterizzare le conoscenze, le competenze e, quindi, il profilo professionale del DS.

Da quanto detto appare evidente che i temi affrontati dalla ricorrente e, quindi, gli esami sostenuti durante il biennio di specializzazione seguito presso la FOR.COM, devono ritenersi pienamente pertinenti al profilo professionale del dirigente scolastico.

Pertanto, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 3,50 per tale titolo.

d) Infine, relativamente ai corsi di formazione, occorre rilevare che lo stesso va valutato 0,10 punti.

Infatti, il titolo "ECDL" posseduto dalla ricorrente corrisponde a quello previsto dalla tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

In particolare, l'ECDL è stato conseguito in data 15/4/2011 con certificazione rilasciata dall'ECDL Foundation e AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico.

Tale corso è espressamente previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, atteso che nella nota 2) della stessa tabella si prevede che "Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T"

Pertanto, si può agevolmente concludere che il citato corso di formazione andava valutati punti 0,10, in quanto si tratta di corso a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici*

vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 3,50 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 6,60 per titoli culturali.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesamente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

#### DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che attualmente la ricorrente è collocata al posto n. 481, con punti 69,40.



Tuttavia, nella premessa del decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, si riferisce che "l'art. 17 co. 1 bis, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in l. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale *"le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"*.

Pertanto, le graduatorie di merito del concorso in esame, trasformate in graduatorie ad esaurimento, saranno utilizzate per la copertura di tutti i posti che si dovessero rendere vacanti e disponibili, oltre a quelli già previsti dal bando concorso.

Ora, se si considera che i posti inizialmente messi a concorso per la regione Campania erano in numero pari a 224 e che la ricorrente, con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, si collocherebbe al posto al posto n. 281, con punti 72,90, appare evidente la stessa avrebbe maggiori possibilità di essere assunta nel ruolo di Dirigente Scolastico.

Oltretutto, occorre aggiungere che, a quanto è dato sapere, anche altri candidati hanno presentato ricorso per la mancata valutazione di alcuni titoli. Da ciò ne consegue che laddove tali ricorsi venissero accolti, la ricorrente potrebbe perdere posizione in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

#### RELATA DI NOTIFICA

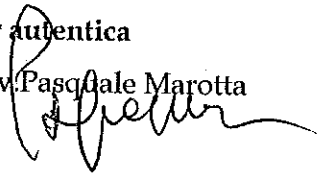
Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.

Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 759 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

1) Sig.ra Caterini Lissella, Via Pennini n. 22 - 83100 - Avellino - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899226-6 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/04/2015 ;

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale

